

Deliberazione della Giunta comunale n. 94 dd. 17.08.2017.

Oggetto: Approvazione della convenzione tra l'Associazione Parco Fluviale Novella Onlus e il Comune di Sanzeno.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Associazione Parco Fluviale Novella Onlus, aderente ai Distretti Famiglia della Comunità di Valle, ed il Comune di Sanzeno riconoscono le potenzialità e la rilevanza del Parco Fluviale Novella e di Casa de Gentili - in particolare del centro "Val di Non multimediale"- nei settori culturale – turistico – didattico.

Evidenziato che entrambi i soggetti intendono focalizzare l'attenzione verso il target dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie.

Richiamato che il Comune di Sanzeno e l'Associazione Parco Fluviale Novella Onlus hanno quindi concordato di attivare una collaborazione diretta, volta a proporre pacchetti di visita turistico-culturale, attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado ed altri eventi concomitanti in comune e ad effettuare campagne di comunicazione e di sponsorizzazione unitarie.

Specificato, in particolare, che ai visitatori al Parco Fluviale Novella che si presenteranno muniti di ticket/pieghevole rilasciato presso Casa de Gentili (attestante l'avvenuta visita del Palazzo) sarà riconosciuto lo sconto sul prezzo del biglietto pari ad euro 2,00.

Evidenziato, peraltro, che bambini, famiglie e scuole hanno già tariffe agevolate da parte del Parco.

Richiamato, infine, che si stabilisce una durata della convenzione triennale, con scadenza il 31.12.2019.

Visto lo schema di convenzione composto da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne patte integrante e sostanziale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Vice Segretario Comunale ed alla regolarità contabile reso dal Vice Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Ufficio distaccato di Sanzeno, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Dato atto che non si rende necessario assumere il visto di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 08 dd. 27.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed il Documento Unico di Programmazione 2017-2019.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e delle deliberazioni giuntali n. 28 di data 10.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 80 dd. 27.07.2017.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **approvare**, per i motivi in premessa esposti, la convenzione tra l'Associazione Parco Fluviale Novella Onlus e il Comune di Sanzeno per attivare una collaborazione diretta volta alla valorizzazione del Parco Fluviale Novella e di Casa de Gentili - in particolare del centro "Val di Non multimediale", come da schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **autorizzare**, per i motivi in premessa esposti, il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
3. di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.;
4. di **dare evidenza** ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.